

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3780

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, ALBANESE, ANGELICI, BECCHETTI, BIASCO, BORROMETI, BOVA, BUONTEMPO, CARUANO, CONTE, DUCA, FABRIS, FINI, FIORONI, GIACALONE, GIARDIELLO, GIOVANNARDI, LABATE, LENTO, LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, MANCA, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MASTELLA, MASTROLUCA, MOLINARI, NOVELLI, OSTILLIO, PAMPO, MARIO PEPE, PERETTI, PETRELLA, PICCOLO, PITTELLA, POLI BORTONE, RICCI, SAIA, SAVARESE, SINISCALCHI, STRADELLA, TARADASH**

Nuove disposizioni sui circhi equestri

*Presentata il 29 maggio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando si parla di circo, generalmente si suscitano reazioni differenti e contraddittorie: è difficile che una persona di alto livello culturale ammetta di trovare piacere da questo tipo di spettacolo, che viene più o meno apertamente disprezzato e considerato sottocultura. D'altra parte, tuttavia, sarebbe ancor più difficile trovare una persona che non abbia mai assistito ad uno spettacolo circense o per lo meno non sia in grado di descriverlo. Segno, questo, che il circo fa parte della nostra cultura in un modo così profondo che sarebbe inutile e sfacciato tentare di ignorarne la realtà.

Sebbene si situi la nascita ufficiale del circo moderno verso la fine del XVIII secolo, spettacoli circensi venivano già indetti nell'antica Roma, dove venivano definiti *circulatores*. Molti autori antichi fanno riferimento ad essi. In questi spettacoli esistevano già numeri caratteristici che facilmente possono essere accostati a quelli del circo attuale: esibizioni di animali selvaggi, di *clown*, numeri di animali addestrati.

Questo dimostra come la realtà culturale del circo abbia avuto una straordinaria stabilità e durata nel corso dei secoli, pur modificando ed evolvendo la sua strut-

tura a seconda dei periodi storici e del contesto culturale cui era inserito. E come tale, il circo non può essere ignorato e classificato come sottocultura, ma ne vanno evidenziate le radici psicologiche, per riuscire a comprendere le dinamiche che da secoli fanno incontrare ogni cetto sociale, di ogni età ed estrazione, sugli spalti del tendone. Gli spettacoli circensi affondano le loro radici nelle antiche feste rituali.

Prima ci furono l'improvvisatore giocoso o il danzatore rituale, lo sciamano, il sacerdote che si esibirono nelle tribù. Gli spettatori si raccolsero intorno, in cerchio, e nacque il circo. Le forme di esibizione si moltiplicarono: si fecero corse e salti, si domarono gli animali, si abbozzarono pantomime e fantasie. E le corse furono a piedi e a cavallo, all'aperto e poi in arene circoscritte e ippodromi. Nacquero i circhi in muratura e Roma ebbe il suo *Circus Maximus*, che ospitò pompe, battaglie vere e finte, giuochi atletici, cacce, gare di cavalieri e di aurighi, parodie di sileni e di satiri, balli armati e accompagnati da musiche.

La forma di spettacolo accrebbe e si basò sugli esercizi del corpo e della voce, sul ballo e sul canto, sul magico e sul meraviglioso, reclamando il concorso di poeti e musicisti, di creatori e di complessi apparecchi scenici e di comici dell'arte.

Si cercarono nuovi luoghi di esibizione, anfiteatri e teatri, corti di castello, sale di palazzo. Si ebbero tornei e feste rinascimentali, balli equestri e mascherate, commedie e tragedie, opere e balletti, nuove attrazioni di piazza — fino ai padiglioni delle meraviglie, ai *tunnel* della morte, agli uomini-proiettile — e cinematografi di fiera.

Ed ogni forma di spettacolo ebbe le proprie origini nel circo e nei trattenimenti popolari.

Scrivendo la storia del circo, si raccolgono le fonti per la storia di tutto lo spettacolo!

C'è un indiscutibile fascino nell'idea di circo: è innanzi tutto un'idea di libertà, di arte spontanea, di virtuosismi corporei, di

conservazione, di famiglia. È la forza dell'unione dei popoli pur nella loro diversità.

Nel corso delle ultime guerre, mentre in tutto il mondo si combatteva, popolo contro popolo, la grande tenda era l'unica oasi di pace: lì sotto convivevano armonicamente etnie diverse. Era l'unica casa comune, il simbolo dell'unione fra i popoli.

Se vogliamo, dunque, individuare un primo valore del circo, questo è senz'altro nel suo assorbire elementi diversi e armonizzarli in una sintesi suprema: quella dell'arte, dell'arte che nasce spontanea dalla potenza e dalla forza del corpo.

Così, il circo diventa immediatamente esaltazione della natura, della sua forza creatrice che ha nell'uomo la sua più splendida espressione.

E, senza tabù e paure, possiamo affermare che, proprio sotto la tenda, si celebra l'unione dell'uomo con la natura, attraverso il contatto con gli animali.

Rivisitiamo, così, il circo in chiave ecologica. La tecnologia riduce la confidenza con la natura. Certo ben venga il progresso tecnologico, ma se vogliamo trovare degli spazi metropolitani che abbiano il sapore e l'odore, per così dire, della natura, dobbiamo guardare nell'arena del circo e gustare lo spettacolo che uomo e animale ci offrono: la complicità assoluta, l'intesa, la fiducia, l'affetto. C'è una comunicazione continua, giocata: la pazienza e la disponibilità dell'uomo stemperano la ferocia dell'animale.

Tecnologia e natura sono due mondi che devono correre parallelamente: l'una non può escludere l'altra, né tanto meno imporre il suo predominio. Si deve tentare una coesistenza delle due realtà. Nella società tecnologica, lo spazio dato al circo sarà uno spazio dato alla natura. Attualmente, è uno spazio che il circo difficilmente trova: oltre che materialmente, per indifferenza delle istituzioni.

Andare al circo non è come andare allo zoo: il rapporto con l'animale non è passivo. Anche il circo conserva, anche il circo può essere considerato come un museo della natura. Ma non è solo questo: è l'uomo che si offre all'animale, e viceversa.

Non vogliamo che un giorno i bambini dicano: « C'erano le tigri, c'erano gli elefanti ». Dovranno sempre esserci, per non sottrarre ai fanciulli il piacere di scoprire quel mondo. Non dovrà mai più accadere che un bambino cui è stata regalata una tartaruga cerchi di smontarla per cambiarle le pile.

Per questo, sostenere il circo non è semplicemente sostenere una certa forma di spettacolo: se non fosse esistito, bisognava inventarlo. È necessario garantirlo, proprio in nome della salvaguardia dell'ambiente. In questo mondo di stalle a batteria, di mangimi sintetici, di manipolazioni genetiche e di surgelati, nulla ci appare più naturale del circo, là dove si compie l'unione fra i popoli diversi e fra popolo e animali. Molti ecologisti forse è proprio di questo che non tengono conto. Hanno perso di vista la storia: per questo il punto finale del loro agire non è chiaro. Ma chi contesta la naturalità del circo esprime un giudizio astorico.

Il circo è presidio vivente; le esibizioni sono lo strumento attraverso cui si esplica la sua funzione educativa e pedagogica. È un grande contenitore di linguaggi diversi mirabilmente tradotti dal forte senso di comunicazione tra i popoli. Il circo è più dell'Europa. E non è tutto. Il circo è zingaresco, nel senso più pieno e più bello del termine. È libero, errante, cittadino del mondo intero. È allegro e fantasioso. Qualche volta mostruoso, quando l'abilità umana, sempre espressione della forza e della potenza della natura, consente di compiere esibizioni e trasformazioni al limite del possibile, testimonianza che niente nel circo viene lasciato al caso.

Tutto è frutto di esercizio e ragionamento. E questo è sinonimo di professionalità. Non solo.

Di recente, anche un abusatissimo luogo comune: per indicare grandi avvenimenti si utilizza il termine « circo ». Positivamente, ma purtroppo anche negativamente. Il circo, insomma, è presente nella nostra cultura sotto molteplici aspetti.

Ma niente ha a che fare il vero circo, quello di cui stiamo parlando, con la ferocia e la crudeltà che certa letteratura gli

ha attribuito. Prendiamo il circo del « Pinnocchio » di Collodi: è un mondo di imbrogli, di soprusi, di cattiverie. Uno spazio pauroso in cui sarebbe meglio non avventurarsi. Se vogliamo, è un paradosso. Eppure ha in parte condizionato la fortuna del circo.

Ma il circo non è un luogo infido. Tutt'altro. Rapportato all'artista, è un laboratorio in cui la fantasia dell'uomo si sbizzarrisce. Riferito agli animali, diventa una nuova arca di Noè. Nel circo l'animale è protetto, è amato. Ed ogni etnia ha un suo specifico rapporto con le specie animali. Di intesa particolare. Infatti, nel circo il rapporto con gli animali è molto particolare: gli animali vengono umanizzati, sia negli accessori e nelle bardature, sia nei gesti che vengono addestrati a compiere. Nel passato era classica, ad esempio, la scimmia vestita da umano, con gli occhiali ed i pantaloni, che compie gesti tipicamente umani, ridicolizzando l'*homo sapiens* e annullando idealmente la differenza tra la sua specie e la nostra. E similmente, gli spettacoli più irresistibili erano quelli in cui i cavalli arricciavano le labbra come se scoppiassero a ridere, e gli orsi si rifiutavano di obbedire perché attratti da qualche bella ragazza del pubblico e così via: numeri del genere ci ricordano, molto più palesemente di quanto faccia la teoria darwiniana, che in fondo la distanza tra l'animale e l'uomo non è poi così accentuata, e che è facile per noi umani esibire un comportamento animale, esattamente come questi animali addestrati ci dimostrano con la loro somiglianza con noi. Oggi il circense ha superato tutto questo e ha stabilito un rapporto più diretto e confidenziale con l'animale, seguendo nell'addestramento quello che è più consono circa le abitudini e la natura stessa dell'animale.

Ma la grandissima considerazione che i cittadini delle grandi tende hanno per gli animali troppo spesso si scontra con realtà difficili. Il desiderio di tutti i circensi è quello di superare le attuali strutture. Si tratta di spazi troppo stretti per consentire agli animali una vita comoda. Bisogna trovare una nuova possibile dimensione.

È solo un problema di spazi, che però affligge quanti nel circo vivono, giorno dopo giorno, con gli animali. Affligge perciò tutti.

E non è un problema solamente italiano: la situazione è comune a tutti i Paesi industrializzati. È lo Stato che deve provvedere. L'ipotesi è quella di costruire, nei grandi centri urbani, grandi spazi per il circo ed i suoi animali. Una sorta di parco-circo in cui tigri, elefanti, leoni, pantere, cavalli possano vivere come in libertà.

Tutto questo significherebbe tutelare e garantire la conservazione del pianeta circo, e quindi la transnazionalità, la popolarità e le tradizioni gelosamente custodite, insostituibile patrimonio culturale di un mondo deciso a non scomparire, e semmai a crescere ovunque nel mondo.

Da qui è possibile affrontare con organicità la riforma degli strumenti giuridico-istituzionali relativi alla organizzazione e promozione della cultura e dello spettacolo circense, ispirandoci a quei principi di qualità, di separatezza, di autonomia, di rispetto dei ruoli. Vanno decentrate competenze, funzioni e risorse alle regioni secondo regole di gradualità e bilanciamento, accompagnate da norme quadro che assicurino autonomia culturale e pari opportunità di accesso e partecipazione.

Il rifiuto di ogni logica assistenziale deve trovare riscontro in sistemi programmati di intervento dello Stato in coerenza con i principi generali di riequilibrio culturale-territoriale e di gestione che valutino l'efficienza e la produttività, sostenute da agevolazioni fiscali, da sovvenzioni e contributi solo in presenza di specifici valori culturali.

Una riforma organica del settore necessita una ridefinizione del nuovo assetto istituzionale e gestionale del circo.

Lo Stato e le regioni debbono esercitare unicamente funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e non di gestione diretta. La cultura deve essere considerata come una risorsa anche economica e gli operatori della cultura debbono godere di piena libertà ed autonomia. Le finalità sono quelle di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione ed allo svi-

luppo del patrimonio e della creatività culturale circense del Paese.

Il ripensamento dell'uso del territorio, al fine di « raddrizzare » storture culturali per riorganizzare le funzioni ed i ruoli su questo tema è uno dei principi che il Governo deve condividere.

Occorre, quindi, operare una intensa azione culturale per far comprendere, specie al mondo politico, quanto sia necessario riappropriare all'uomo tutte le culture che fanno parte dei vari momenti dell'esprimersi umano.

Mancando una analisi sull'immagine e sulla funzione della città, si fa torto a tutto ciò che appartiene alla cultura ed alla civiltà dell'uomo.

Su questi temi si sono generati due fenomeni riduttivi:

a) il primo, che la cultura ecologica viene confinata alla sola salvaguardia del verde o dell'*habitat* immobilizzato;

b) il secondo, che la cultura ecologica considera la cultura dell'uomo come estranea alla cultura dell'*habitat* e cioè nemica dell'esistente.

Eliminare questi due paradossi significa ricreare la reale dimensione culturale dell'uomo.

Il testo di legge che qui presentiamo si avvale del contributo di un gruppo di esperti, coordinato dal dottor Paolo Pristipino e composto tra gli altri dal professor Mario Verdone, dal professor Rosario Giuffrè e da Nando Orfei.

All'attuale società non sono più sufficienti le strutture esistenti, per di più regolamentate da norme concepite cento anni fa, e la forte domanda determina un uso improprio degli spazi, non idonei alle mutate aspirazioni della massa.

La cultura del territorio, dopo i miti consumati delle varie ideologie illuministiche, positivistiche, marxiste e neo borghesi, è sempre più vista come immagine della cronaca quotidiana e della storia recuperata complessivamente nel fare dei cittadini.

Non vi è, quindi, un problema di bacini di destinazione selettiva di classi di utenza,

ma piuttosto la necessità di ritrovare, programmando, i luoghi urbani commisurati alle varie tipologie, quelle di spettacolo, e alle prevedibili quantità di utilizzazione.

Quando si parla di spazi non si pensa o, meglio, non si dovrebbe più pensare a sezioni mono-funzionali dello stesso spazio della città, ma a organizzazioni programmate e finalizzate in cui entrino contestualmente i bisogni di ricontattare la natura, quelli di esprimere il pensiero civile e quello di utilizzare i processi tecnologici.

Si rende necessaria una normativa organica sui luoghi di fruizione, che trae origine dalla crescita della domanda di nuovi spazi per lo spettacolo e dalle preoccupazioni in ordine alla conservazione e alla tutela di un patrimonio lasciato troppo spesso in stato di abbandono. La normativa da emanare dovrà provvedere così a stabilire *standard* obbligatori di spazi a disposizione delle iniziative e manifestazioni culturali, al cui interno saranno i comuni a definire, con appositi piani, tutte le possibilità offerte e quelle da organizzare ed attrezzare.

L'uso degli spazi e dei luoghi da adibire alla fruizione dei beni e delle attività culturali dovrà essere oggetto di una regolamentazione organica che li ponga in relazione fra loro e con il territorio; i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti saranno tenuti a redigere specifici piani comunali che, sulla base di *standard* obbligatori per la disponibilità di spazi destinati all'accoglienza di attività e manifestazioni culturali, tengano conto delle potenzialità della domanda, delle disponibilità esistenti, dei nuovi interventi e della necessità di armonizzare la salvaguardia

dei caratteri peculiari dell'ambiente con le esigenze di diffusione; i necessari interventi di sostegno dello Stato e delle regioni dovranno assicurare condizioni di sicurezza e tutela sia del pubblico che dei luoghi, agevolando in modo particolare le azioni di riequilibrio culturale sul territorio, il ripristino funzionale dei locali e degli spazi ed aree dismesse, l'adeguamento tecnico e funzionale, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, la diffusione, fra gli operatori interessati, della proprietà immobiliare delle strutture specializzate.

Nel definire gli interventi a sostegno dell'attività circense si dovrà provvedere alla valorizzazione della cultura nazionale, alla incentivazione della qualità, della ricerca e sperimentazione, della promozione, dei nuovi autori, della semplificazione e omogeneità degli strumenti operativi, dei circuiti nazionali e regionali protetti.

Diventa improrogabile rompere vecchi schemi e riformulare le categorie concettuali che hanno legittimato gli interventi dello Stato nel campo della cultura e dello spettacolo circense.

Si va sempre più diffondendo l'idea di definire una nuova politica culturale capace di contrapporsi o almeno di ridimensionare quell'economicismo che è poi consumismo, che in molti Paesi ha occupato l'intero orizzonte sociale e condizionato l'azione della sfera politica.

La nuova politica culturale significa concepire lo sviluppo qualitativo come progetto e la formazione culturale dell'uomo come fine. Significa riscoprire e valorizzare il senso dell'umano in ogni processo di sviluppo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

## ART. 1.

1. Il circo equestre, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura nazionale.

2. La legge, 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata.

## ART. 2.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono le attività circensi, tutelandone le diverse tradizioni, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di cooperazione finalizzate ad obiettivi di unità della cultura circense. Essi favoriscono la formazione professionale ed il ricambio generazionale del circo equestre; assicurano la conservazione del patrimonio storico del circo equestre con la creazione di una struttura museale; garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, anche con riferimento ad aree culturali particolari, quali il circo senza animali e le arene.

2. È considerata attività circense quella nella quale una impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono principalmente *clown*, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici o domestici ammaestrati. Detta struttura, nel suo complesso costituita anche da padiglioni, *roulottes*, automezzi o rimorchi, nei quali ven-

gono custoditi animali, è denominata circo equestre. Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono nelle arene all'aperto, prive di tendoni, ovvero al chiuso o in parchi permanenti, anche in maniera stabile. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

3. È fatto divieto ai titolari di circo equestre di utilizzare le attrezzature per altre attività di spettacolo, quali i teatri viaggianti e i teatri tenda, che sono regolamentati con altra disciplina.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 3.

1. Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo una commissione ed un comitato, con funzioni consultive.

2. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che la presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dalla autorità di Governo competente in materia di spettacolo e gli altri due, rispettivamente, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della commissione sono disciplinate con provvedimento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il capo del Dipartimento dello spettacolo può delegare, di volta in volta, un

dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute della commissione. I componenti della commissione restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente della commissione sia nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. I componenti della commissione istituita sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della commissione.

5. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla istituzione di un comitato per i problemi dell'attività circense. Al medesimo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

6. Il numero dei componenti del comitato di cui al comma 5 non è superiore a nove elementi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni di categoria.

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con provvedimento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute della sezione. Il comitato è presieduto dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

9. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui al presente articolo.

## ART. 4.

1. Sono istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo l'albo professionale dei direttori di circo ed un registro delle attività spettacolari con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

2. È istituito il libretto tecnico, tipico per ogni struttura circense in attività, che certifica il corretto montaggio delle strutture e la loro dislocazione, da esibire ad ogni richiesta delle autorità preposte al controllo, dopo ogni montaggio.

3. Ciascun complesso circense deve avere una sede legale ed è individuato con una denominazione, approvata dalla commissione di cui all'articolo 3, ed una classificazione determinata dall'attività culturale proposta.

4. Nella individuazione della denominazione di cui al comma 3 deve essere tutelato il marchio di impresa o di tradizione circense, con divieto dell'uso di denominazioni simili che possano determinare confusione nel pubblico.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatto ed approvato l'elenco dei complessi circensi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, su conforme parere della commissione e del comitato di cui all'articolo 3. Il Dipartimento dello spettacolo provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

## ART. 5.

1. Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

## ART. 6.

1. L'esercizio dei circhi equestri inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinato alla preventiva autorizzazione del Dipartimento dello spettacolo, cui le imprese circensi dell'Unione europea possono inoltrare domanda su carta legale corredata dalla documentazione stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 3, sentiti la commissione ed il comitato di cui all'articolo 3, ed in caso di parere difforme o negativo l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente o dell'avente diritto. In caso di prima richiesta si fa riferimento ai requisiti soggettivi e tecnico-professionali stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 3.

3. Per ogni attività il Dipartimento dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno, che deve essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

4. L'autorizzazione è definitiva e decade dopo due anni di inattività continuata e per comprovate deficienze tecniche accertate dall'autorità competente.

## ART. 7.

1. Le imprese dei circhi equestri di nazionalità straniera non facenti parte dell'Unione europea, che intendono esercitare in Italia l'attività, devono richiedere al Dipartimento dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e le date degli spettacoli.

2. L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero del commercio con l'estero, la commissione ed il comitato di cui all'articolo 3, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti del complesso circense è subordinata al rilascio del nulla

osta da parte del Dipartimento dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri.

## CAPO II

### AREE E TARIFFE

#### ART. 8.

1. Le amministrazioni comunali devono predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una regolamentazione organica sull'uso degli spazi e dei luoghi da adibire alla fruizione dei beni e delle attività culturali e compilare il relativo elenco. I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti sono tenuti a redigere specifici piani comunali che, sulla base di *standard* obbligatori per la disponibilità di spazi destinati all'accoglienza di attività e manifestazioni culturali, tengano conto della potenzialità della domanda, delle disponibilità esistenti, dei nuovi interventi e della necessità di armonizzare la salvaguardia dei caratteri peculiari dell'ambiente con le esigenze di promozione. I necessari interventi di sostegno dello Stato e delle regioni, oltre che del comune e dei privati, devono assicurare condizioni di sicurezza e tutela sia del pubblico che dei luoghi, agevolando in modo particolare le azioni di riequilibrio culturale del territorio, il ripristino funzionale dei locali e degli spazi ed aree dismesse, l'adeguamento tecnico e funzionale, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, la diffusione, fra gli operatori interessati, della proprietà immobiliare e delle strutture specializzate. L'area prescelta deve essere vincolata per almeno quindici anni anche per l'attività circense.

2. L'elenco delle aree comunali disponibili ed attrezzate, preferibilmente nel centro delle città, deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

3. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Dipartimento dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta e con l'osservanza dei circuiti protetti di cui all'articolo 14.

4. È vietata la concessione di aree, anche private e demaniali, non incluse nell'elenco di cui al comma 1 e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

5. Le modalità di concessione delle aree sono determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### ART. 9.

1. Per le attività circensi di cui alla presente legge le imposte e le tasse di pertinenza dello Stato, delle regioni e dei comuni sono ridotte del 50 per cento, salvo condizioni di maggior favore derivanti da convenzioni con l'ente locale.

#### ART. 10.

1. L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale, con riduzione del 50 per cento sulla tariffa.

### CAPO III

### TRASPORTI

#### ART. 11.

1. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la nuova disciplina dei trasporti relativi al circo equestre, prevedendo l'applicazione delle norme, delle tariffe, dei bolli e delle agevolazioni sui consumi di carburanti più favorevoli ai proprietari dei circhi equestri.

2. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

#### CAPO IV

### CATEGORIE CIRCENSI E INTERVENTI FINANZIARI

#### ART. 12.

1. I circhi equestri si distinguono per il loro ruolo storico, per l'apporto culturale, per l'esperienza della stabilità e per l'originalità dei progetti, nelle seguenti categorie:

a) circhi equestri di tradizione: a questi circhi, per i particolari meriti culturali ed artistici acquisiti in campo nazionale ed internazionale e per la capacità e la stabilità dimostrate negli ultimi cento anni di attività viene riconosciuta, da parte dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la presenza in campo nazionale al fine di evidenziare il rilancio dell'attività circense italiana in campo mondiale, con contributi, agevolazioni e servizi. Il contributo complessivo è pari a lire 6 miliardi, è triennale ed equamente ripartito, rivedibile in base agli *standard* approvati dalla commissione di cui all'articolo 3, ogni triennio, per un periodo di attività non inferiore a mesi otto. I circhi equestri di tradizione devono assicurare una propria significativa produzione di spettacoli circensi, che deve cambiare almeno ogni triennio. Per la valutazione delle attività dei circhi di tradizione, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo istituisce con proprio decreto, che ne regola anche le modalità di funzionamento, un comitato consultivo per i

circhi di tradizione, composto da cinque alte personalità della cultura. I circhi equestri che hanno contribuito alla diffusione della cultura circense italiana sono identificati nei seguenti: circo americano di Enis Togni; florilegio di Livio Togni; circo di Liana e Nando Orfei; circo di Moira Orfei; circo Medrano della famiglia Casartelli; i circhi di cui alla presente lettera possono trasformarsi in fondazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) circhi di interesse nazionale, di competenza dello Stato. Il contributo complessivo per i circhi equestri è pari a lire 3 miliardi, rivedibile in base agli *standard* approvati dalla commissione di cui all'articolo 3 ogni triennio, per un periodo di attività non inferiore a mesi sette nel territorio italiano, che sono individuati secondo i requisiti fissati dalla commissione nel numero massimo di sei imprese di notorietà nazionale e di particolare valore culturale;

c) circhi di ricerca e sperimentazione: sono tutte le altre imprese circensi che per accedere al contributo debbono presentare alla commissione di competenza un progetto di particolare valore culturale, anche senza l'utilizzo di animali. La selezione delle proposte avviene quattro mesi prima dell'inizio dell'attività, che non deve essere inferiore a mesi sei di attività. Essi sono di competenza dello Stato, secondo gli *standard* stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 3. Il contributo complessivo è pari a lire 2 miliardi;

d) circhi regionali, di competenza delle regioni nel numero massimo di uno, secondo gli *standard* stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 3. Ogni regione provvede al contributo da erogare compreso tra un minimo di lire 100 milioni ed un massimo di lire 250 milioni determinato sulla qualità della proposta culturale e sul numero delle giornate lavorative, non inferiore a centoventi giorni. Lo Stato trasferisce per tale finalità alle regioni l'importo di lire 2,7 miliardi, restando a carico della singola regione l'erogare la restante parte del contributo;

e) circhi in attività: tutti i circhi equestri in attività possono chiedere alla apposita commissione di essere qualificati in una delle categorie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il numero minimo di addetti per svolgere attività circensi con animali è pari a venti elementi, mentre il numero di addetti per attività circensi senza animali è pari a quindici elementi.

### ART. 13.

1. Per « attività promozionali » si intendono le manifestazioni e le iniziative, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia, tali da fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare un'immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Le manifestazioni, le iniziative ed i *festival* consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi sono considerati iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense e non siano organizzati da operatori di imprese circensi. Il contributo per tali attività è fissato in lire 500 milioni annui.

2. In considerazione dell'alto valore artistico, culturale e propagandistico dell'arte circense assunto dalle manifestazioni aventi carattere di « *festival* internazionale del circo » è stanziato per ogni singola manifestazione annuale un contributo iniziale di lire 600 milioni annui, erogato dalla commissione di cui all'articolo 3, con valenza triennale, rivedibile in base alle indicazioni della medesima. Nell'erogazione di tale contributo si dà valore preferenziale all'attività svolta con tale denominazione per un periodo non inferiore a nove anni, continuativi, con la sola sospensione di un anno.

3. Per « iniziative assistenziali ed educative » si intendono le attività di associa-

zioni, enti o istituzioni che concorrono al consolidamento ed allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori. Un particolare rilievo da parte dello Stato e della regione ospitante deve essere dato alla scuola di arti circensi di Cesenatico con un contributo non inferiore a lire 800 milioni annui, con valenza triennale, rivedibile in base alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 3.

4. I criteri per l'acquisto, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore della fattura quietanzata, di nuovi impianti per l'attività circense devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo in relazione a ciascuna categoria di appartenenza dell'impresa circense. I contributi possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso di autorizzazione valida almeno da tre anni, che abbiano svolto attività circense negli ultimi tre anni, e che acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi e non usati. Per l'acquisto di carovane ad uso abitativo o di *roulottes*, il contributo può essere concesso solo dopo che siano trascorsi dieci anni dal precedente documentato acquisto. Ai fini di cui al presente comma è istituito un fondo pari a lire 1,5 miliardi, con valenza triennale, rivedibile in base alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 3.

5. Contributi straordinari per danni conseguenti ad eventi fortuiti possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino di essere in possesso della relativa autorizzazione, di aver svolto l'attività nel corso dell'anno precedente, di documentare l'evento fortuito nelle forme previste, rivedibili in base alla indicazione della commissione di cui all'articolo 3. Qualora l'evento fortuito consista in un incendio, occorre dimostrare di aver contratto una polizza di assicurazione con un massimale che copra almeno il 25 per cento del valore dell'impianto o delle attrezzature distrutte o danneggiate. Tali

contributi sono di competenza dello Stato. Ai fini di cui al presente comma è istituito un fondo di lire 400 milioni annui, con valenza triennale, rivedibile in base alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 3.

6. Le imprese circensi che optano per *tournée* all'estero devono esporre, nel progetto triennale da presentare all'autorità di Governo competente in materia di spettacoli, il programma di iniziative che intendono sviluppare, la durata della permanenza all'estero e le località che si intende visitare. L'esercente, per ottenere un ulteriore contributo a valere sui soli trasporti documentati via terra e sul mare Mediterraneo deve effettuare almeno centoventi giornate di attività sul territorio italiano. Ai fini di cui al presente comma è istituito un fondo di lire 500 milioni annui, con valenza triennale, rivedibile in base alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 3.

## CAPO V

### CIRCUITI NAZIONALI E REGIONALI

#### ART. 14.

1. I circuiti relativi alle varie categorie di circhi, individuate ai sensi dell'articolo 12, sono i seguenti: cinque circuiti protetti per i circhi di tradizione; sei circuiti protetti per i circhi di interesse nazionale; i circuiti regionali e quelli di ricerca e sperimentazione e quelli relativi ai restanti complessi da scegliere nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti.

2. I circuiti di cui al comma 1 sono determinati dalla commissione e dal comitato di cui all'articolo 3, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO VI

## CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

## ART. 15.

1. Nella ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo è prevista annualmente una quota percentuale non inferiore al 2 per cento le attività circensi al fine di attuare la promozione, la ricerca e la sperimentazione delle medesime, per il rinnovo dei materiali e per provvedere nel caso di eventi fortuiti.

## ART. 16.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo relativamente all'attività del circo equestre.

## ART. 17.

1. Eventuali contribuzioni documentate da chiunque effettuate a favore dell'attività circense sono detraibili dalle imposte nazionali e regionali.

## ART. 18.

1. Il titolare del complesso circense deve presentare l'istanza di contributo non oltre il mese di marzo di ogni anno e nei termini stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 3. L'amministrazione si esprime sull'istanza di contributo entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa. Tutte le domande inoltrate fuori dei termini non sono accolte dall'amministrazione. Il contributo è assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione di cui all'articolo 3. Del contributo assegnato è data comunicazione all'interessato.

## ART. 19.

1. Alle imprese circensi destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi acconti sino al 70 per cento del contributo assegnato.

2. La liquidazione del restante 30 per cento del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che sia presentata la seguente documentazione:

*a)* dettagliata relazione sull'attività svolta;

*b)* attestazione della Società italiana autori e editori (SIAE) dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e delle località visitate;

*c)* attestazione liberatoria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) relativa ai contributi versati per il personale dipendente;

*d)* dichiarazione di aver adempiuto alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti, delle ritenute di cui all'articolo 23 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

*e)* dichiarazione relativa alle modalità di pagamento prescelte;

*f)* autocertificazione e documentazione per la richiesta di certificazione antimafia;

*g)* dichiarazione con firma autenticata nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che il rendiconto finale delle entrate e uscite è veritiero; elenco con identificazione dei documenti giustificativi relativi al consuntivo; dichiarazione che tutti i documenti giustificativi

delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale e che sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

3. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilita la documentazione che deve essere allegata alle domande per la concessione dei contributi.

## CAPO VII

### UTILIZZAZIONE DI ANIMALI

#### ART. 20.

1. I complessi circensi che utilizzano animali sia domestici che esotici debbono allegare all'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 un elenco degli animali presenti nel complesso circense, indicando la proprietà, i dati segnaletici e lo stato di salute di ciascuno di essi, che deve essere certificato da un veterinario iscritto all'albo professionale, il quale deve controfirmare l'elenco per attestare la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute.

2. Gli animali presenti nel circo possono anche formare oggetto di mostra faunistica zoo, allestita dall'esercente in appositi padiglioni, automezzi o rimorchi protetti da sbarre o da vetro, senza bisogno dell'apposita autorizzazione prevista per la medesima attrazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, purché tale mostra non sia completamente avulsa dallo spettacolo viaggiante. Nei grandi centri urbani sono destinati ed allestiti grandi spazi per il circo e per i suoi animali, con recinti e contenitori per gli animali, forniti di acqua, luce e scarichi fognari per tutti i componenti del complesso circense.

## ART. 21.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento dello spettacolo è istituita una commissione per la tutela degli animali dei circhi composta da nove elementi, di cui tre nominati dalle associazioni circensi, tre nominati dalle associazioni animaliste e due esperti, di cui uno nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ambito del dipartimento CITES ed uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Tale commissione è presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo o da un funzionario da lui delegato di volta in volta.

2. Le decisioni e le delibere della commissione sono considerate valide qualora siano votate con almeno tre voti di scarto tra maggioranza e minoranza. La commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno cinque membri della commissione, oltre al presidente.

3. La commissione delibera sulla stabulazione e trasporto degli animali; sul blocco delle importazioni in Italia di animali viventi minacciati di estinzione in applicazione della Convenzione di Washington sul commercio e la detenzione degli esemplari di flora e di fauna in via di estinzione; sulla istituzione di un anagrafe degli animali operanti nei complessi circensi; sull'uso di animali esotici non facenti parte dello spettacolo circense, tranne per quelli che non sono più idonei a proseguire le esibizioni per età od infortuni; sul divieto di trasportare, detenere ed impiegare animali il cui trasporto od uso sia incompatibile con le caratteristiche fisiologiche e biologiche dei medesimi, come giraffe, ipopotami, rinoceronti, uccelli rapaci e primati di grossa mole; sull'obbligo, per la collocazione di animali impiegati nello spettacolo, di strutture idonee atte a permettere una confortevole stabulazione durante le soste del circo, quali carri sdoppiabili o telescopici, gabbie montabili a veranda o altri accorgimenti validi ad un idoneo mantenimento degli animali; sulla predisposizione di idonee strutture di climatizzazione per gli animali durante la

stagione invernale; sul divieto di vendere a privati i cuccioli nati in cattività, a meno che non venga dimostrata la disponibilità strutturale alla detenzione dei medesimi da parte dei possibili acquirenti. La vendita è subordinata alla autorizzazione della commissione e l'animale, compatibilmente con la specie, deve essere tatuato con un numero di matricola assegnato dalla medesima commissione.

4. La commissione per la tutela degli animali dei circhi deve disporre il controllo di tutti gli animali detenuti nei circhi, confrontando la possibilità di mantenimento dei medesimi ed il metodo di stabulazione. È posto il divieto di detenzione di animali a circhi dei quali è dimostrata l'impossibilità strutturale alla stabulazione dei medesimi. Vagliando le singole caratteristiche di ogni complesso circense, è stabilita la limitazione a determinate specie compatibili con la struttura esaminata, o è sancito il relativo divieto. In caso di palese miglioramento della struttura, altre specie possono essere concesse. Animali precedentemente consentiti possono essere vietati qualora le strutture inizialmente visionate subiscano un palese stato di degrado.

5. La commissione, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve predisporre il relativo regolamento di attuazione contenente ben definiti parametri e rapporti di valutazione in merito alla detenzione degli animali in gabbia e a quelli stabulati nelle scuderie. Tale regolamento deve stabilire:

a) le misure minime nel rapporto animale-gabbia per gli animali trasportati nei carri, con particolare riferimento alla climatizzazione;

b) il metodo di trasporto e detenzione nelle scuderie, concernente l'obbligo del tappeto di paglia;

c) ogni altro accorgimento atto a migliorare la vita e l'attività degli animali.

6. Il regolamento di cui al comma 5 è emanato con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Esso stabilisce altresì le sanzioni ammini-

strative previste in caso di violazione delle relative disposizioni a carico dei titolari le imprese circensi.

ART. 22.

1. La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme dell'Unione europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale Unione.

